SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 30-bis

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori. 2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età. 3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica).

Versione in vigore dal 22 settembre 2022, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

Estremi	Legge 3 agosto 2007, n. 124
Capo	IV — Controllo parlamentare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistema-di-informazione-per-la-sicurezza-della-repubblica-e-nuova/art-30-bis-1-all-inizio-di-ogni-legislatura-e-fino-alla-nomina-dei-nuovi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it